

---

## Processo tributario telematico al via dal 1° luglio

**Data Articolo:** 25 Giugno 2019

**Autore Articolo:** Nicolò Cipriani

Dal **1° luglio 2019** sarà **obbligatorio** il **deposito telematico** di atti e documenti relativi al **processo tributario** presso le **Commissioni tributarie provinciali e regionali**. Il deposito cartaceo della documentazione verrà abolito, con l'esclusione delle liti nelle quali il contribuente si difende senza assistenza tecnica corrispondenti alle controversie che abbiano un valore non superiore a euro 3.000. Ecco in sintesi gli aspetti tecnici da considerare per farsi trovare preparati.

Si dovranno utilizzare esclusivamente le **modalità telematiche** per:

- effettuare la **notifica degli atti processuali** e il **deposito dei ricorsi** e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
- accedere al **fascicolo processuale informatico** del processo per consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice;
- procedere alla **trasmissione** di tutti gli atti e i documenti informatici, alla formazione e alla consultazione del fascicolo e all'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

L'accesso al sistema avviene con il portale della giustizia tributaria **www.giustiziatributaria.gov.it**, voce "**processo tributario telematico**". Le parti, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al PTT- SIGIT per ottenere le **credenziali di accesso** (userID e password).

Gli **altri strumenti** operativi per poter operare nell'ambito del processo tributario sono i seguenti:

- **PEC**, obbligatoria per legge per avvocati, società, imprese individuali e Pubblica Amministrazione;
- **Firma digitale di tipo CADES**, per mezzo della quale il documento informatico viene sottoscritto e la sua veridicità fa piena prova fino a querela di falso (art. 2702 c.c.).

In base all'art. 10 del DM 4.8.2015, i **ricorsi e ogni altro atto processuale** in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**;
- essere **privi di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;
- essere redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- essere sottoscritti con **firma elettronica qualificata** o **firma digitale**; pertanto il file ha la seguente denominazione: &lt; nome file libero &gt;.pdf.p7m.

I **documenti informatici** allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La dimensione massima consentita di ogni documento informatico è di **10 MB**. Nel caso in cui il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta.

La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a **50 MB**.

Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti:

- controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;

- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi.

L'esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di anomalie. Alcune anomalie sono “**bloccanti**” e altre “**non bloccanti**” con riferimento al deposito degli atti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del depositante e rese disponibili nell'area riservata PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Il pagamento del contributo unificato potrà avvenire con le seguenti modalità:

- **modello F23** o versamento su **c/c postale**; la ricevuta deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato dell'atto di ricorso/appello;
- **contrassegno** acquistato presso le rivendite autorizzate di valori bollati da apporre sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (PDF - 40KB). Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;
- utilizzo di **PagoPA**, sistema raggiungibile dall'area riservata del PTT che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione; non va prodotta alcuna ricevuta. Quest'ultima modalità di pagamento è, al momento, disponibile presso le Commissioni tributarie presenti nella regione Toscana e Lazio.

Si segnala l'introduzione della **partecipazione all'udienza a distanza** previa apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalle parti in causa deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi indicati nonché la possibilità di udire quanto viene detto.

A fronte delle non poche difficoltà iniziali che si ritiene possano essere superate con l'esperienza ormai acquisita in ambito tecnologico, innumerevoli sono i vantaggi portati dall'innovazione. Basti pensare alla

possibilità di poter depositare atti e documenti a qualsiasi ora, ottenendo il rilascio della ricevuta in tempo reale, senza doversi recare in orari prestabiliti presso la segreteria della Commissione tributaria competente. Altrettanto interessante è la comodità di ritirare gli atti di controparte tramite accesso al fascicolo telematico e di estrarre copia dei documenti depositati senza dover pagare diritti di copia.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN